SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 72**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 marzo 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1986, n. 75.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 25 marzo 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1986;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

1. A partire dal 27 marzo 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, già stabilite con i decreti-legge 28 febbraio 1986, n. 40, 5 marzo 1986, n. 58 e 13 marzo 1986, n. 63, sono ulteriormente aumentate:

a) da L. 77.053 a L. 78.130 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 56.584 a L. 57.661 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero;

c) da L. 7.705,30 a L. 7.813 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 2

86G0261

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 febbraio 1986.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1986, convertibili, a dieci anni, emessi fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 321336/66-AU-100 del 20 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1985, registro n. 42 Tesoro, foglio n. 82, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° gennaio 1986, convertibili, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 9 del cennato decreto del 20 dicembre 1985, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con un successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato sottoscritto per il minor importo di lire 400 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, terzo comma, del decreto ministeriale n. 321336 del 20 dicembre 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° gennaio 1986, convertibili, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.000 miliardi, ammonta a nominali lire 400 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1986
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 353

86A2198

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 maggio 1985, n. 963.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Giulio Cesare D'Antoni», in Trieste, ed autorizzazione alla stessa ad accettare un legato.

N. 963. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione «Giulio Cesare D'Antoni», in Trieste. La fondazione stessa viene autorizzata, altresì, ad accettare il legato disposto dalla signora Maria Jankovic con testamento olografo 30 agosto 1978, pubblicato in data 2 maggio 1983, n. 27858 di repertorio, a rogito dott. Roberto Comisso, notaio in Trieste, registrato a Trieste in data 4 maggio 1983 al n. 1809, consistente in azioni delle Assicurazioni generali per un valore di L. 223.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1985
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 311

86G0249

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 1° marzo 1986 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Rafael Cuesta Caputi, console reggente della Repubblica dell'Ecuador a Genova;

Margelia Esquivel Moltò, vice console della Repubblica del Panama a Genova;

Friedrich Moser, console generale della Confederazione elvetica a Milano;

Aida Garay de Gonzalez, vice console della Repubblica di Panama a Genova;

Aldo Toson, console onorario della Repubblica della Costa d'Avorio a Padova;

David Sultan, console generale dello Stato d'Israele a Milano;

Luigi Salina, console onorario della Repubblica del Camerun a Milano;

Valentin Petrovitch Kabanenko, console dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche a Genova.

86A1622

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Ca.Vil. - Cooperativa autotrasportatori, in Locorotondo.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1986 la riscossione del carico tributario di L. 102.249.534, dovuto dalla S.r.l. Cooperativa autotrasportatori - Ca.Vil., è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

86A2080

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantaquattro e con scadenza 30 giugno 1986 e semestrali con durata giorni centottantasei e con scadenza 30 settembre 1986.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 19 marzo 1986, relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantaquattro e centottantasei giorni fissata per il 28 marzo 1986, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni è di L. 96,90 e quello dei buoni a centottantasei giorni e di L. 94, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

86A2243

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazione al decreto ministeriale 11 luglio 1985 istitutivo del comitato di alta consulenza tecnologica

Con decreto ministeriale 21 marzo 1986 è stato modificato l'art. 2 del decreto ministeriale 11 luglio 1985, riguardante la composizione del comitato di alta consulenza tecnologica, istituito presso il Dipartimento della protezione civile, con il compito di formulare proposte di utilizzazione dei sistemi tecnologici, informativi, telematici ed impiantistici, nonché delle più moderne attrezzature e strumentazioni offerte dalla scienza e dalla ricerca, nel senso che è integrato con la partecipazione del sig. Fabiano Fabiani, amministratore delegato della Finmeccanica e dall'ing. Aldo Riccomi, direttore del supporto tecnico della RAI - Radiotelevisione italiana.

86A2188

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Regolamentazione dei prezzi dei gas di petrolio liquefatti e del metano per autotrazione. (Provvedimento n. 20/1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 26/1982, che detta nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 11/1985 e n. 14/1985 che fissano una nuova regolamentazione dei prezzi dei gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) e del metano per autotrazione, per la durata di un anno ed a titolo sperimentale;

Considerata l'esigenza di una ulteriore verifica del comportamento delle aziende, dello stabilizzarsi delle condizioni di mercato e della razionalizzazione della catena distributiva;

Sentita la commissione centrale prezzi nella riunione del 25 marzo 1986;

Delibera:

1. — Il regime di sorveglianza per i prezzi dei gas di petrolio liquefatti (G.P.L.), a qualsiasi uso destinati, e quelli del metano destinato all'autotrazione è prorogato per un ulteriore periodo di sperimentazione.

2. — Le imprese che direttamente o attraverso società collegate o da esse controllate immettono sul mercato quantitativi annui di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) complessivamente superiori a cinquantamila tonnellate, o quantitativi annui di gas metano per uso autotrazione complessivamente superiori a cinquanta milioni di metri cubi, sono tenute a comunicare alla segreteria del CIP:

entro il giorno 15 di ciascun mese, il prezzo medio, minimo e massimo praticato nel mese precedente nelle diverse fasi di scambio e per i diversi canali di vendita nonché le quantità vendute;

i prezzi più frequenti di mercato praticati il giorno 10 del mese a cui si riferisce la comunicazione nelle diverse fasi di scambio e per i diversi canali di vendita;

le variazioni dei prezzi di listino riferite ad ogni fase di scambio, adeguatamente motivate avuto riguardo alla dinamica dei prezzi internazionali, dei prezzi interni disponibili nei paesi dell'area CEE, nonché dei costi aziendali di approvvigionamento di produzione e distribuzione, al netto dei contributi previsti per l'importazione del prodotto.

3. — I nuovi prezzi entrano in vigore cinque giorni dopo la data di ricezione dei listini da parte della segreteria del CIP, previo assenso del Ministro-Presidente delegato del CIP. Tale assenso si intende acquisito ove il Ministro non manifesti diverso avviso o non si pronunci nel termine sopra indicato.

Ogni variazione dei prezzi di listino al consumo deve essere adeguatamente pubblicizzata mediante annunci su quotidiani a tiratura nazionale ed altri analoghi strumenti di informazione.

Inoltre i prezzi praticati devono trovare adeguate pubblicizzazioni

per le vendite di G.P.L. alle pompe, mediante cartelli preavvisatori situati all'entrata del punto di vendita e ben visibili dalla strada che dovranno contenere anche la densità del prodotto;

per le vendite del G.P.L. in bombole, mediante cartelli situati ben visibili nel magazzino del rivenditore, con indicazioni anche del prezzo delle bombole installate al domicilio del consumatore.

Inoltre le bombole destinate all'uso domestico devono essere munite di etichetta riportante il prezzo di vendita franco negozio.

4. — Per ulteriore periodo di sperimentazione rimangono ferme competenze e funzioni della cassa conguaglio G.P.L. come regolamentate dal provvedimento CIP n. 50 del 15 dicembre 1982.

Il sovrapprezzo sui gas di petrolio liquefatti per la cassa conguaglio G.P.L. resta fissato nella misura attualmente vigente di 10 L./kg

La cassa è autorizzata a sospendere gli interventi in presenza di una offerta abbondante ed in una situazione di mercato tale da coprire totalmente i maggiori costi di importazione. Tali condizioni si intendono verificate quando le quotazioni medie Platt's, CIF Mediterraneo (3000 T +) del propano, tradotte in lire al cambio medio UIC della settimana precedente, risultino inferiori di 30 L./kg rispetto ai prezzi ex-raffineria praticati dalle raffinerie del gruppo ENI.

Roma, addì 26 marzo 1986

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

86A2268

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 21/1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 17 del 13 marzo 1986;

Vista la comunicazione CEE n. 68865 del 25 marzo 1986 da cui risulta un valore negativo della differenza fra media CEE dei prezzi al consumo della benzina al netto delle tasse e corrispondente prezzo interno di 10,77 L./lt;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 75 di pari data che aumenta per la stessa cifra le aliquote di I.F. in base alle disposizioni della legge 25 marzo 1986, n. 73;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge n. 73 succitata;

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto del Presidente della Repubblica citato nelle premesse, i prezzi massimi al consumo all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	L./lt	1.280
benzina super senza piombo	»	1.305
benzina normale	»	1.230
benzina agricola	»	241
benzina pesca e piccola marina	»	221

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 27 marzo 1986

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

86A2270

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 25 marzo 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento CIP:

Gasolio autotrazione	L./lt	631
Gasolio agricoltura	»	386
Petrolio agricoltura	»	375
Gasolio pesca e piccola marina	»	354
Petrolio pesca e piccola marina	»	344

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	590	593	596	599	602
Petrolio (*)	»	629	632	635	638	641
Olio comb.le fluido	L./kg	369	372	375	378	381

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A2269

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 4 marzo 1986, n. 1.

Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia.

La presente circolare disciplina, sulla base della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, ed in attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma del settore, gli interventi finanziari che lo Stato opera utilizzando la quota del Fondo unico dello spettacolo riservata, dall'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, alle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, alle istituzioni concertistico-orchestrali, ai festival nazionali ed internazionali, ai concorsi di composizione ed esecuzione musicale e ai corsi di avviamento e perfezionamento professionale, alle stagioni liriche sperimentali, alle rassegne musicali di complessi bandistici nonché alle iniziative ed enti di promozione musicale.

Art. 1.

Istanze di sovvenzione e relativa documentazione

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'intervento statale, le domande, per l'ammissione alle provvidenze previste a favore delle sopraindicate attività musicali, e di danza redatte in due esemplari, di cui uno in carta legale e con espressa indicazione e sottoscrizione delle persone all'uopo legittimate (sono esenti dall'uso della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), debbono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella, 51 - 00184 Roma, entro il termine del 30 novembre.

Ai fini dell'ammissione ai contributi statali, i soggetti interessati dovranno, altresì, completare entro il 31 gennaio e 31 maggio per le attività previste rispettivamente per il primo e il secondo semestre la documentazione richiesta — anch'essa in duplice copia — nei successivi articoli per ogni singolo settore.

La documentazione riguardante le attività progettate per l'arco dell'intero anno dovrà essere completata entro il 31 gennaio. Si considera prodotta in tempo utile la documentazione — inclusa la domanda di sovvenzione — spedita a mezzo racccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini sopraindicati.

Le istanze pervenute o regolarizzate oltre i termini indicati potranno essere sottoposte, per ogni singolo settore, al parere della commissione centrale per la musica solo a documentato consuntivo anche provvisorio della attività svolta nell'anno e dopo che la stessa commissione si sia espressa in ordine a tutte le istanze pervenute e regolarizzate nei termini prescritti e, comunque, nei limiti delle residue disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Acconti

Gli acconti previsti dalle leggi 22 luglio 1977, n. 426, 6 marzo 1980, n. 54 e 17 febbraio 1982, n. 43, sono concessi con le seguenti modalità e condizioni:

nella misura dell'80% ai teatri di tradizione ed alle istituzioni concertistiche riconosciuti ai sensi dell'art. 28 della legge n. 800/67;

nella misura dell'80% ad enti, società, istituzioni, associazioni che, beneficiari di sovvenzioni per almeno tre anni, svolgono una attività annuale di cui sia stato accertato il regolare svolgimento nei due precedenti esercizi tramite la presentazione delle relative documentazioni consuntive;

possono, altresì, essere concessi acconti fino all'80% ad enti, società, istituzioni ed associazioni che abbiano beneficiato di sovvenzioni statali per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e sempre che ne sia stato accertato il regolare svolgimento tramite la presentazione delle relative documentazioni consuntive.

Per ottenere l'acconto gli interessati dovranno fare richiesta — con firma autenticata da pubblico ufficiale anche per quanto attiene la qualifica del firmatario — contestualmente all'istanza di sovvenzione o con altra separata istanza redatta in due esemplari di cui una in carta legale (sono esenti dall'uso della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) precisando:

1) di impegnarsi sotto la propria responsabilità, ad effettuare l'attività per la quale è stato assegnato il contributo;

2) di osservare tutti gli obblighi derivanti dalla gestione a norma della vigente normativa;

3) la modalità di pagamento — con espressa indicazione dell'obbligo o meno della tenuta del bollettario d'incasso — da scegliersi tra le sottoelencate:

a) emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia intestato impersonalmente;

b) accreditamento in c/c bancario;

c) versamento in c/c postale.

Non è necessaria l'indicazione della tenuta o meno del bollettario d'incasso nell'ipotesi di cui al punto *c*) e delle modalità di pagamento per i comuni e le province con popolazione superiore agli 8000 abitanti a norma del primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Eventuali cessioni della sovvenzione, qualora sia stata già inoltrata una delle indicate modalità di pagamento presuppongono la revoca della modalità di pagamento prescelta. Il cedente, peraltro, dovrà tempestivamente informare l'amministrazione ancor prima della formalizzazione dell'atto di cessione.

Gli acconti erogati per l'attività che non venissero realizzate o che risultassero superiori alla misura del contributo accertato in sede di liquidazione debbono essere rimborsati in tutto, o per la parte eccedente il contributo, entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio successivo o dalla data della richiesta della amministrazione.

I soggetti, finché non provvedano al rimborso entro i termini suindicati, sono esclusi da ulteriori sovvenzioni, ferma restando la responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Art. 3.

Integrazioni e riesame di istanze non accolte

Le istanze di integrazione di contributi o di riesame di istanze non accolte potranno essere esaminate solo a documentato consuntivo anche provvisorio o parziale di attività e, comunque, in presenza di nuovi elementi di valutazione che qualifichino il progetto originario sotto il profilo artistico e, con riferimento alle istanze di integrazione, che espongano una spesa globale maggiore di quella iscritta nel preventivo già presentato, salvo che non trattasi di stagioni liriche ordinarie e tradizionali. Le istanze, corredate dalle distinte di incasso riguardanti le manifestazioni effettuate, debbono pervenire entro e non oltre il 30 settembre.

Art. 4.

Liquidazione e documentazione consuntiva

La liquidazione delle sovvenzioni sarà disposta a norma dell'art. 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modifiche, previo riscontro della documentazione consuntiva richiesta, attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

Il bilancio consuntivo dovrà avere la stessa impostazione di quello di previsione, risultare approvato dall'organo istituzionalmente preposto e dovrà riportare gli effettivi importi dei contributi locali, giustificando l'eventuale loro differenza dalle indicazioni del preventivo.

Gli eventuali borderò dovranno pervenire vistati e timbrati dai competenti uffici della SIAE, unitamente ad una distinta degli incassi. In caso di manifestazioni gratuite o che comunque non abbiano dato luogo alla

redazione dei borderò, dovranno essere inviati i permessi rilasciati dalla SIAE unitamente ai mod. 107/C SIAE (programma musicale), oppure dichiarazione, rilasciata dalla pubblica autorità, attestante l'avvenuta manifestazione e l'afflusso del pubblico.

Art. 5.

Calendario

Il Ministero del turismo e dello spettacolo curerà l'elaborazione di un calendario annuale di tutte le iniziative e manifestazioni musicali ripartito per regioni.

Titolo I

ATTIVITÀ LIRICA IN ITALIA

Art. 6.

Documentazione

L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione della prevista stagione ed in particolare:

l'indicazione delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da enti pubblici, o il nominativo della società cooperativa o dell'impresa lirica, iscritta nell'elenco di cui all'art. 42 della legge n. 800/67 cui si intende affidare la realizzazione delle manifestazioni. Gli enti promotori dei teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge n. 800/67 possono curare direttamente l'organizzazione delle stagioni liriche;

dichiarazione di assunzione di diretta responsabilità della gestione.

L'istanza dovrà essere, inoltre, corredata dalla seguente documentazione:

a) *preventiva delibera di realizzazione* della manifestazione o, in via provvisoria, da equivalente attestazione di assunzione dell'impegno finanziario della manifestazione stessa;

b) *preventivo finanziario* che dovrà evidenziare i contributi locali, gli incassi previsti, le spese di organizzazione, ed i compensi agli artisti, tecnici, masse orchestrali e corali indicati analiticamente per categoria ed i relativi oneri riflessi;

c) *progetto artistico* con l'indicazione dei titoli delle opere, autore, numero e durata degli atti, numero delle recite, calendario anche provvisorio delle rappresentazioni, direttori, cantanti con indicazione delle rispettive nazionalità se stranieri, registi e scenografi che si intendono impiegare, distinti per ruolo di ciascuna opera ed infine il teatro in cui avranno luogo le manifestazioni con la specificazione del numero dei posti e delle caratteristiche del palcoscenico.

Per ciascuna opera che prevede l'impiego del coro, il medesimo dovrà essere composto da almeno 36 elementi o di quelli previsti dalla partitura.

La eventuale richiesta di autorizzazione, da parte dei teatri di tradizione, all'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, nel limite invalicabile di un quarto dell'organico delle compagnie di canto impegnate durante l'intera stagione, dovrà essere adeguatamente documentata circa la sussistenza di esigenze artistiche connesse con la indisponibilità di artisti italiani idonei a ricoprire i ruoli predetti. Agli artisti italiani sono equiparati quelli appartenenti a Paesi della CEE e quelli che abbiano svolto attività artistica in Italia da almeno cinque anni;

d) *dettagliata relazione dell'attività dell'anno precedente*, qualora non sia stata trasmessa la relativa documentazione consuntiva ai fini della liquidazione della sovvenzione, o comunque dell'ultima attività sovvenzionata, con specifica indicazione dei titoli delle opere, del cast artistico utilizzato per ciascuna opera, dei relativi direttori, del numero degli orchestrali e dei coristi ed, infine, del numero degli spettatori presenti.

Art. 7.

Fissazione della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali

L'intervento finanziario a favore delle stagioni liriche tradizionali è così regolato:

1) Quota a recita . . . . L. 65.000.000
   quota a recita per opera da camera (ridotta del 40%) . . . . L. 39.000.000

Per spettacoli effettuati all'aperto le suddette quote sono maggiorate del 10%.

2) Contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano:
   opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta . . . . L. 10.000.000
   opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni . . . . L. 4.000.000
   opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio . . . . L. 2.500.000

Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sopraindicati sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

3) Contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e balletti italiani:

	Senza impiego del coro	Con impiego del coro
Intero spettacolo . .	L. 2.500.000	L. 3.500.000
2/3 di spettacolo . .	L. 1.700.000	L. 2.300.000
1/3 o 1/2 spettacolo	L. 1.000.000	L. 1.300.000

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.

Obbligo delle prove.

Ciascun teatro dovrà comprovare lo svolgimento di un numero complessivo di 12 turni di prova — ridotti a 8 turni se trattasi di opera da camera — compresa la prova generale in costume.

Non potranno essere effettuati più di due turni giornalieri. Nei giorni di recita e prova generale sarà consentito un solo turno di prova.

Deroga all'obbligo delle prove.

Nel caso in cui la recita lirica o lo spettacolo di balletto sovvenzionati siano realizzati da un ente lirico o da altro teatro di tradizione, con gli stessi artisti di canto, orchestra, coro e corpo da ballo, è possibile derogare all'obbligo delle prove, ad eccezione della prova di insieme nella località ove ha luogo la stagione.

È possibile una variazione dell'organico della compagnia di canto in misura non superiore a 1/4 nonchè una variazione degli organici dell'orchestra e del coro entro il limite massimo di 5 elementi.

Art. 8.

Fissazione della quota a recita per le stagioni liriche ordinarie

L'intervento finanziario a favore delle stagioni liriche ordinarie è così regolato:

1) Quota a recita:

Categoria *A* . . . . L. 45.000.000

Categoria *A* per opera da camera (ridotta del 50%) . . . . L. 22.500.000

Categoria *B* . . . . L. 30.000.000

Categoria *B* per opera da camera (ridotta del 50%) . . . . L. 15.000.000

Categoria *C* . . . . L. 21.000.000

Categoria *C* per opera da camera (ridotta del 50%) . . . . L. 10.500.000

Per spettacoli effettuati all'aperto le suddette quote sono maggiorate del 10%.

Saranno considerate recite di categoria *A*:

quelle realizzate: in un teatro dotato di requisiti che lo rendano atto ad ospitare recite liriche, in più, se all'aperto, con garanzia di condizioni acustiche ottimali;

con obbligo di 10 turni di prove da effettuarsi tutte sul posto delle recite — ridotti a 8 turni, se trattasi di opere da camera — compresa la prova generale in costume, con le modalità previste per i teatri di tradizione;

con un numero di orchestrali non inferiore a 50 elementi;

con compagnie di canto, direttori e registi di comprovata professionalità e valore artistico.

Saranno considerare recite di categoria *B*: tutte quelle effettuate, con deroga all'obbligo delle prove in replica di recite realizzate da enti lirici, da teatri di tradizione e di recite di categoria *A*, effettuate in un teatro dotato delle stesse caratteristiche richieste per le recite di categoria *A*.

Saranno considerate recite di categoria *C*: tutte quelle realizzate in assenza, anche di uno solo, dei requisiti sopra elencati.

2) Contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano:

per opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta. . . . . L. 8.000.000

per opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni . . . . L. 3.500.000

per opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio . . . . L. 2.000.000

Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sopraindicati sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2, o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

3) Contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e di balletti italiani inediti. Il contributo è concesso, per la preparazione delle partiture, degli spartiti, e del materiale d'orchestra, nelle seguenti misure:

	Senza impiego del coro	Con l'impiego del coro
Per opera o balletto costituente intero spettacolo	L. 2.500.000	L. 3.500.000
Per opera o balletto costituente i 2/3 dello spettacolo .	L. 1.700.000	L. 2.300.000
Per opera o balletto costituente 1/3 o 1/2 dello spettacolo	L. 1.000.000	L. 1.300.000

La concessione dei contributi di cui sopra è subordinata all'impegno da parte dell'assegnatario di cedere gratuitamente il predetto materiale musicale all'autore dell'opera o del balletto ad avvenuta rappresentazione, nonché di rimborsare lo stesso delle spese da lui eventualmente sostenute per la preparazione del materiale.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia, di cui una in carta legale.

Obbligo delle prove.

Per la rappresentazione di ciascuna opera e balletto in programma, deve essere comprovato lo svolgimento di 6 turni di prova (per non più di 2 turni giornalieri) compresa la prova generale in costume, da realizzarsi, almeno un giorno prima della rappresentazione, nello stesso teatro nel quale avrà luogo la manifestazione. Nel giorno di recita e prova generale è consentito un solo turno di prova.

Nel caso di rappresentazione di opera nuovissima, di prima esecuzione locale e di opera del passato, devono essere effettuate due prove in più.

Deroghe all'obbligo delle prove.

Nel caso in cui la recita lirica o lo spettacolo di balletto sovvenzionati siano realizzati dalla stessa impresa lirica e con gli stessi artisti di canto, orchestra, coro e corpo di ballo utilizzati nella rappresentazione della stessa opera, o balletto, sovvenzionata nel corso di altra stagione lirica, è possibile derogare all'obbligo delle prove, a condizione che la rappresentazione abbia luogo in un intervallo di tempo che non acceda i sei giorni.

Tale intervallo di tempo può essere superiore ai sei giorni e, comunque, non superiore ai trenta nel caso di rappresentazioni riprese in replica da un ente lirico, da un teatro di tradizione, da recite di categoria *A*. In tal caso, dovrà essere effettuata una prova di insieme nella località ove ha luogo la stagione.

È possibile una variazione dell'organico della compagnia di canto in misura non superiore a 1/4 nonchè una variazione degli organici dell'orchestra e del coro entro il limite massimo di 5 elementi.

Titolo II

ATTIVITÀ CONCERTISTICA E CORALE IN ITALIA - FESTIVAL

Art. 9.

Documentazione

L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attività programmata ed essere corredata dalla seguente documentazione:

a) *atto notarile di costituzione e statuto:* da presentarsi nei casi di prima istanza, in duplice copia (di cui una in carta legale autenticata da notaio), da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro. I soggetti interessati dovranno adeguare i propri atti affinché tutte le norme statutarie si uniformino a tale requisito. Dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione dello statuto nonché delle cariche sociali.

I comuni dovranno produrre la preventiva delibera di realizzazione della manifestazione. L'impegno finanziario dell'ente locale potrà essere documentato anche con successiva delibera;

b) *progetto artistico:* sono da specificare dettagliatamente il numero delle manifestazioni, il calendario anche provvisorio e le sedi teatrali, il repertorio, i nominativi degli artisti — indicando separatamente gli artisti italiani e stranieri — la eventuale direzione artistica. Gli interessati dovranno inoltre documentare la eventuale presenza di un'attività di decentramento nell'ambito regionale, l'impegno artistico di giovani diplomati o neo professionisti e quello a favore degli artisti italiani e della musica contemporanea nonché l'attenzione dedicata al pubblico scolastico, da comprovare, a consuntivo, con idonea documentazione delle autorità della scuola (non potranno in sede consuntiva essere prese in considerazione più di due lezioni-concerto al giorno).

I complessi orchestrali e corali, professionalmente qualificati che richiedono sovvenzioni per le attività di propria produzione, dovranno altresì inviare un breve *curriculum* dei singoli componenti il complesso stesso;

c) *preventivo finanziario:* per quanto si riferisce alle «entrate» sono da indicare in dettaglio gli incassi da botteghino, da eventuali abbonamenti o quote sociali, da sponsorizzazioni; i contributi locali, le altre entrate derivanti da prevendita, programmi ecc. Per quanto si riferisce alle «spese» sono da distinguere i compensi agli artisti (solisti, masse orchestrali, complessi corali, direttori), le diarie e i trasferimenti, i contributi previdenziali, i diritti SIAE, gli affitti dei teatri, i noleggi degli strumenti e i trasporti, la pubblicità e la tipografia, le spese di segreteria, le spese per il personale tecnico e di sala;

d) *dettagliata relazione artistico-finanziaria:* riguardante l'attività dell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui ai punti b) e c) per le iniziative già operanti (qualora non sia stata già trasmessa per la liquidazione della sovvenzione). Tale relazione dovrà comprovare la partecipazione del pubblico e l'effettiva diffusione della cultura musicale.

Per i festivals la documentazione di cui sopra dovrà essere inviata — in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 — almeno novanta giorni prima del loro inizio.

Art. 10.

Contributi dello Stato

Nella assegnazione del contributo, sulla base dei criteri indicati dalla legge, verranno prese in particolare considerazione:

a) le programmazioni di quelle associazioni e istituzioni musicali, le cui strutture organizzative di livello professionale siano adeguate all'attività che hanno realizzato ed intendano realizzare e le cui iniziative si avvalgano dell'apporto di un direttore artistico, musicista o musicologo operante;

b) le programmazioni in zone musicalmente meno sviluppate nel quadro di un'organica ripartizione geografica;

c) le iniziative a favore della diffusione della produzione musicale contemporanea e di quella antica e moderna poco conosciuta;

d) le attività realizzate in collaborazione con altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato e quelle che si avvalgono di artisti e complessi italiani;

e) le programmazioni che vengono attuate in cicli organici tesi a fornire una informazione musicale la più vasta ed articolata possibile;

f) le programmazioni idonee a costituire, in particolare per i festivals, motivi di richiamo turistico comprovati anche da attestazioni di pubbliche autorità.

I concerti realizzati dalle istituzioni concertistico-orchestrali presso società di concerti, alle quali resta la gestione della manifestazione, saranno dal Ministero sovvenzionati con appositi stanziamenti sul fondo destinato alle istituzioni concertistico-orchestrali.

Titolo III

ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI

Art. 11.

Documentazione

L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attività programmata e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione (in duplice copia) a firma del legale rappresentante:

a) *programma artistico:* in tale programma dovranno essere indicati i titoli dei brani che saranno eseguiti in ogni singola manifestazione, il nome del direttore d'orchestra, il numero degli strumenti relativi a ciascuna manifestazione in programma, il nome dei solisti ospiti, la data e la località di esecuzione di ogni manifestazione. Al programma dovrà essere allegato, altresì, un prospetto riepilogativo;

b) *preventivo finanziario:* deliberato e approvato dagli organi statutari di competenza e corredato dalle prescritte relazioni degli organi di controllo.

In tale preventivo dovranno essere indicati analiticamente tutte le voci di entrata e di uscita afferenti l'attività concertistica da effettuare;

c) *documentazione consuntiva:* relativa all'attività effettuata nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'istanza di sovvenzione. Tale documentazione dovrà consistere in una dettagliata relazione delle manifestazioni effettuate, indicando al riguardo gli stessi elementi di cui alla lettera a) da trasmettersi entro i termini di cui all'art. 1.

Entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere trasmessi i borderò o, in mancanza, altra documentazione idonea atta a comprovare l'effettivo svolgimento dei concerti.

Inoltre dovrà essere trasmessa copia autenticata dei modelli 031/CM ENPALS dai quali si evinca il numero delle giornate lavorative retribuite ai professori d'orchestra per il periodo di sola attività concertistica. Dovranno inoltre essere indicati i ratei ferie (tradotte in giornate lavorative) corrisposti ai professori assunti a contratto a tempo indeterminato da istituzioni che svolgano meno di un anno di attività concertistica, documentati con apposita dichiarazione dei legali rappresentanti delle orchestre.

Ai fini della determinazione delle sovvenzioni ciascuna istituzione dovrà inoltre documentare:

1) i concerti effettuati in sede o in decentramento anche interregionale;

2) i concerti-base o di ripetizione; in tal caso occorre indicare il numero delle repliche intendendosi per replica quella nella quale il programma è prevalentemente omologo all'esecuzione già presentata;

3) i concerti effettuati per le scuole, in sedi normalmente atte per attività concertistica, o dei concerti eseguiti nelle scuole a scopo didattico o dimostrativo;

4) le attività effettuate in sede, per ogni programma è ammesso una sola volta il doppio concerto giornaliero, esclusa la prova generale. Se trattasi di attività in decentramento potranno essere considerati un massimo di due concerti (due borderò), sempre che si svolgano in località diverse.

Per ogni programma deve essere comprovata l'effettuazione di almeno 6 prove, compresa la generale, attraverso una dichiarazione a firma del legale rappresentante che i fogli di presenza relativi agli orchestrali che hanno preso parte a tali prove sono agli atti dell'istituzione;

Non sono ammesse più di 7 esecuzioni, mediamente compresa la prova generale di ogni programma, con un tetto massimo di 10 esecuzioni;

5) l'entità delle contribuzioni locali, la continuità dell'attività programmata e l'importanza artistico-culturale del programma dell'intero anno, tenendo presenti anche i singoli concerti in relazione ad eventuali solisti e direttori scritturati, saranno ulteriori elementi di valutazione per la determinazione della sovvenzione da assegnare. Per i contributi degli enti locali dovrà essere trasmessa idonea documentazione comprovante l'impegno assunto da detti enti.

Titolo IV

ATTIVITÀ COREUTICA

Art. 12.

Documentazione

Le istanze di sovvenzione dovranno contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attività programmata ed essere corredate dalla seguente documentazione:

a) *atto notarile di costituzione e statuto:* qualora trattasi di prima istanza in duplice copia, di cui una in carta legale autenticata dal notaio, da cui risulti che non

vengono perseguiti scopi di lucro; ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero su carta legale ed autenticata.

I comuni dovranno produrre la preventiva delibera di realizzazione della manifestazione. L'impegno finanziario dell'ente locale potrà essere documentato anche con successiva delibera;

b) *programma artistico:* dovrà specificare il titolo e durata del balletto, l'autore delle musiche, il coreografo, l'elenco nominativo e relativo *curriculum* della compagnia (con specifico riferimento alla sua attività precedente), dei primi ballerini, dei solisti e dell'organico del corpo di ballo impiegato.

Qualora vengano utilizzati dipendenti di enti lirici (comunque nella misura di non più di un terzo dell'organico della compagnia) dovrà esserne fatta espressa menzione e, in fase di consuntivo, dovrà essere allegata una dichiarazione dell'ente lirico attestante che la partecipazione alle prove ed agli spettacoli è stata preventivamente autorizzata nella forma di permesso non retribuito o che il dipendente usufruisce di un periodo di ferie programmato dall'ente.

Gli scritturati non possono pattuire e ricevere compensi inferiori ai minimi retributivi previsti dalle disposizioni vigenti.

I componenti della compagnia e gli scritturati debbono avere, salvo esigenze di ruolo, età non inferiore agli anni 16.

Il programma dovrà indicare « nelle grandi linee » località e date previste. Il calendario definitivo dovrà essere comunicato al Ministero entro il 30 maggio.

Si precisa che non potranno essere effettuate più di due recite al giorno;

c) *preventivo finanziario:* per quanto riguarda le entrate dovranno essere indicati gli incassi da botteghino e da vendita abbonamenti, sponsorizzazioni, contributi locali ed altre eventuali; mentre per le spese dovranno essere distinti: compensi ai ballerini per prove e spettacoli, ai tecnici coreografi e maitre de ballet, diarie, contributi previdenziali, diritti SIAE, allestimenti, scene, costumi e scarpine, registrazione musiche, impianto luce e fonico, affitto teatri e sala prove, trasferimenti artisti e materiale, spese di montaggio e smontaggio, spese di amministrazione e pubblicità.

A tale preventivo dovrà poi corrispondere lo schema del consuntivo;

d) *relazione artistica:* dell'attività effettuata nell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui al punto b) e da cui possa risultare, altresì, il rispetto tra preventivo sovvenzionato e consuntivo realizzato in rapporto tra la sovvenzione richiesta e quella ottenuta; se trattasi di prima istanza la relazione dovrà riferirsi all'attività svolta dalla data della costituzione dell'associazione, corredata da idonea documentazione (bordereaux, dichiarazione SIAE o della pubblica autorità e rassegna stampa).

Art. 13.

Determinazione dei contributi

Ai fini della determinazione della sovvenzione da assegnare, si terrà conto, in via prioritaria, dei seguenti criteri di valutazione:

a) compagnie con attività pluriennale e che abbiano un organico costituito da non meno di 8 danzatori, salvo particolari esigenze dettate da lavoro originale o che si tratti di complessi di sperimentazione che realizzino attività di ricerca;

b) utilizzazione prevalentemente di compagnie italiane.

Art. 14.

Incentivi di valutazione

Gli incentivi per la determinazione dell'importo della sovvenzione di cui sopra sono i seguenti:

a) effettuazione di una attività non inferiore a quaranta giornate lavorative retribuite, tra giorni di spettacolo e prova, con un minimo di dieci giornate di prova;

b) attività non inferiore a settanta giorni lavorativi retribuiti, tra giorni di spettacolo e prove con almeno quarantacinque spettacoli in pubblico tra sovvenzionati e non;

c) attività non inferiore a centoventi giorni lavorativi retribuiti, tra giorni di spettacolo e prove, con almeno ottanta spettacoli in pubblico tra sovvenzionati e non;

d) effettuazione di lavori in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;

e) l'effettuazione di lavori in prima esecuzione locale;

f) l'inclusione nel programma di balletti di autori e coreografi italiani e di interpreti stranieri esclusivamente nei ruoli di primi ballerini;

g) effettuazione di repertorio alternativo a quello tradizionale eseguito dagli enti lirici ed, in particolare, l'impiego di musiche di autori contemporanei o di musiche poco conosciute;

h) la realizzazione di attività di decentramento con particolare riferimento a quella effettuata nel Mezzogiorno o nelle località riconosciute meno servite;

i) la consistenza dell'organico e la relativa stabilità ed il livello professionale di tutti gli elementi della compagnia, il numero e la partecipazione di eventuali artisti ospiti che non facciano parte della compagnia;

l) l'attività effettuata nell'anno precedente dalla compagnia oltre a quella sovvenzionata;

m) le presenze per le manifestazioni effettuate nell'anno precedente, rilevabili dai borderaux e da dichiarazioni della pubblica autorità;

n) la professionalità della struttura organizzativa adeguata alla attività che si intende realizzare.

Art. 15.
Concentrazione di iniziative per progetti biennali

Nel quadro della razionalizzazione dell'attività coreutica volta al miglioramento della qualità degli spettacoli e alla più idonea utilizzazione delle risorse finanziarie sono valutate con particolare attenzione le iniziative che realizzano la concentrazione di qualificati apporti artistici ed organizzativi mediante fusione di due o più complessi professionali operanti da almeno tre anni per l'attuazione di un progetto di attività almeno biennale.

Titolo V
CONCORSI DI COMPOSIZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE

Art. 16.
Documentazione

Le istanze dovranno essere corredate della seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

a) *atto notarile di costituzione e statuto,* in duplice copia di cui una in carta legale autenticata da notaio, da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata;

b) *bando - regolamento;*

c) *elenco nominativo dei membri componenti la commissione giudicatrice;*

d) *preventivo finanziario* con l'indicazione delle voci di entrata relative a contributi locali, quote di iscrizione ed altre eventuali, e di quelle di uscita consistenti in compensi e rimborsi spese, premi e riconoscimenti, spese di amministrazione e affitto sale, pubblicità e stampa. A tale preventivo dovrà poi corrispondere lo schema del consuntivo;

e) *programma artistico:* tale programma dovrà specificare il periodo di svolgimento, la località, la sede, le caratteristiche e la finalità della manifestazione;

f) *relazione artistica* relativa alla attività effettuata nell'anno precedente, completa degli elementi di cui ai punti c) ed e) e con l'indicazione del numero dei concorrenti e relativa nazionalità, qualora non si tratti di prima edizione.

Gli enti organizzatori della manifestazione di che trattasi sono tenuti ad osservare le norme di seguito elencate nella predisposizione dei regolamenti dei concorsi:

1) per tutti i concorsi, nazionali ed internazionali, la composizione nominativa della commissione giudicatrice deve essere resa pubblica con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione della prova, comunque non oltre la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda. Eventuali sostituzioni di componenti, successive a tale data, potranno aver luogo soltanto per casi di comprovata necessità e dovranno essere comunicate per iscritto al ministero;

2) le commissioni debbono essere composte da un numero di membri con diritto di voto non inferiore a cinque nel caso di concorsi nazionali e non inferiore a sette nel caso di concorsi internazionali. Per i concorsi internazionali i componenti debbono essere almeno 1/3 stranieri, di cui non più di due aventi la cittadinanza dello stesso Stato.

Eventuali deroghe possono essere consentite in via preventiva e sentita la commissione centrale per la musica;

3) non possono far parte di commissioni di concorsi nazionali ed internazionali persone che abbiano rapporti di parentela o di affinità con uno o più concorrenti.

Non possono altresì farne parte coloro che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici pubblici con uno o più concorrenti. Debbono astenersi dal partecipare alla discussione e dall'esprimere il voto sull'esame dei concorrenti medesimi. Di tale astensione deve essere fatta esplicita menzione nel verbale. All'atto dell'insediamento, ciascun componente la commissione rilascia una dichiarazione sulla propria situazione personale nei confronti dei concorrenti in relazione a quanto sopra stabilito;

4) per i concorsi nazionali ed internazionali a scadenza annuale le commissioni devono essere rinnovate per un terzo. Per i concorsi a scadenza maggiore dell'anno il rinnovo è limitato ad un quarto dei componenti.

Eventuali deroghe alle indicazioni del presente articolo possono essere consentite in via preventiva in base a richieste motivate, sentita la commissione centrale per la musica;

5) di ogni esame, atto, giudizio e decisione della commissione, deve essere redatto verbale che deve essere approvato e sottoscritto alla fine di ogni seduta dal presidente o da chi ne fa le veci. I verbali sono pubblici e può esserne presa visione presso la segreteria del concorso;

6) le prove eliminatorie possono svolgersi senza la presenza del pubblico. Le prove semifinali e finali delle singole sezioni e del concorso nel suo complesso debbono essere pubbliche e svolgersi in modo palese.

Nei concorsi di composizione l'identità degli autori può rimanere segreta fino alla proclamazione dei risultati finali;

7) il giudizio è espresso al termine di ogni prova.

Per le prove precedenti la finale, il giudizio può limitarsi alla semplice indicazione di idoneità e di non idoneità.

Il giudizio finale è espresso in punteggio aritmetico quale risulta dalla media dei voti formulati dai singoli commissari, escludendo il voto più alto e quello più basso. I giudizi sono resi pubblici mediante affissione ad apposito albo al termine di ciascuna prova;

8) delle commissioni fa parte, in qualità di osservatore, un funzionario della Direzione generale dello spettacolo.

Titolo VI

CORSI DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO MUSICALE E DI DANZA

Art. 17.

Documentazione

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) *atto notarile di costituzione e statuto*, in duplice copia di cui una in carta legale, autenticata da notaio, da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata;

b) *programma artistico:* tale programma dovrà specificare il periodo di svolgimento, il calendario, la località, la sede, le caratteristiche e le finalità dei corsi;

c) *regolamento;*

d) *elenco nominativo dei docenti;*

e) *preventivo finanziario* con l'indicazione delle voci di entrata relative a contributi locali, quota di iscrizione e frequenza ed altre eventuali, e di quelle di uscita consistenti in compensi e rimborsi spesa, borse di studio, spese di amministrazione, affitto sedi, pubblicità e stampa. A tale preventivo dovrà, poi, corrispondere il consuntivo;

f) *relazione artistica* relativa all'attività effettuata nell'anno precedente, completa degli elementi di cui ai punti b) e d) e con l'indicazione del numero dei partecipanti e relativo *curriculum* studi e nazionalità, qualora non si tratti di prima edizione.

Titolo VII

ATTIVITÀ VARIE INTESE ALLA DIFFUSIONE ED ALL'INCREMENTO DELLA CULTURA MUSICALE (ART. 40, PRIMO COMMA) E COREUTICA.

Art. 18.

Documentazione

Le istanze dovranno essere corredate della seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

a) *atto notarile di costituzione e statuto*, in duplice copia di cui una in carta legale, autenticata da notaio, da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata;

b) *programma artistico* contenente dettagliati elementi di valutazione dell'iniziativa sotto il profilo artistico, tecnico ed organizzativo;

c) *preventivo finanziario* con l'indicazione delle voci di entrata e di uscita secondo uno schema al quale dovrà poi corrispondere lo schema del consuntivo;

f) *relazione artistica* afferente all'attività effettuata nell'anno precedente qualora non si tratti di prima istanza.

Titolo VIII

COMPLESSI BANDISTICI (ART. 40, SECONDO COMMA)

Art. 19.

Documentazione

Le istanze dovranno essere inviate in duplice copia di cui una in carta legale sottoscritta dal presidente del complesso medesimo, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo.

Per il 1986 le istanze potranno essere trasmesse entro e non oltre il 30 giugno 1986.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) *elenco degli elementi che compongono il complesso bandistico;*

b) *elenco dettagliato delle spese* che il complesso bandistico dovrà sostenere durante il corrente anno con l'indicazione del relativo importo;

c) *atto costitutivo* - statuto in duplice copia di cui una in carta legale autenticata da notaio oppure in sostituzione di detto documento una dichiarazione rilasciata dal sindaco o da altra pubblica autorità da cui risulti:

l'esatta denominazione del complesso bandistico;

che il complesso bandistico è promosso da un ente, da una istituzione o da un comitato cittadino in conformità a quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 40 della legge;

che il complesso bandistico non ha alcun scopo di lucro.

I documenti di cui ai punti a) e b) dovranno essere sottoscritti dal presidente del complesso bandistico.

I complessi bandistici che svolgono tournées in tutta Italia ed anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui, dovranno inviare, altresì, il programma dell'attività musicale.

Titolo IX

Art. 20.

Disposizioni transitorie

Nel primo anno di applicazione della presente circolare, i termini di presentazione delle domande di sovvenzione e quelli riguardanti l'invio dei progetti artistici e finanziari sono prorogati rispettivamente a trenta e a sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente circolare.

Resta valida la documentazione preventiva che fosse stata nel frattempo già prodotta al Ministero del turismo e dello spettacolo sulla base delle precedenti disposizioni amministrative.

Roma, addì 4 marzo 1986

Il Ministro: LAGORIO

86A2148

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Messina

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 9;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1968, n. 942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 5 settembre 1968, con il quale, tra l'altro, è stato assegnato un posto di tecnico laureato presso l'istituto di idrobiologia e pescicoltura della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 62, foglio n. 326, con il quale il dott. De Domenico Emilio è stato nominato professore associato a decorrere dal 2 ottobre 1982, cessando in pari data dal predetto posto di tecnico laureato;

Viste le note ministeriali del 16 marzo 1984, prot. n. 6859, e del 1° giugno 1985, prot. n. 2028, con le quali si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) per l'istituto a fianco indicato:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di idrobiologia e pescicoltura . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: lauree rilasciate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso dei diplomi di laurea indicati nel precedente art. 1.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso non devono aver superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale di L. 3000, indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è composta, ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380, come segue:

a) dal direttore dell'istituto, clinica o cattedra, cui è assegnato il posto, che la presiede;

b) da un professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame;

c) da un tecnico laureato di ruolo di materia attinente alle prove di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Per le modalità di espletamento del concorso valgono in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e in una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso la cattedra od istituto, come da allegato programma.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due diverse lingue straniere anch'esse indicate, per ciascuna cattedra, nell'allegato programma.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una valutazione di almeno 7/10 nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 7/10.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riservera il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *G*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

A termini dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito (art. 11, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I titoli richiesti per ottenere l'ammissione al concorso nonché quelli di cui alla lettera *i)* dell'art. 4 del presente bando, debbono essere posseduti da data anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A norma dell'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni, agli idonei ex combattenti ed appartenenti a categorie equiparate è riservata la metà dei posti messi a concorso.

A norma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, agli idonei appartenenti alle seguenti categorie ed a quelle equiparate è riservata, con i criteri di cui all'art. 9 della stessa legge, una aliquota pari al 15 per cento dei posti di organico:

1) invalidi militari di guerra;

2) invalidi civili di guerra;

3) invalidi per servizio;

4) invalidi del lavoro;

5) orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro;

6) invalidi civili;

7) sordomuti.

A norma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fatta salva la riserva di cui al comma precedente, l'aliquota a favore degli ex combattenti sarà ridotta in modo da non eccedere la metà dei posti messi a concorso.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Dei risultati del concorso viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia.

Messina, addì 16 settembre 1985

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla deleg. della Corte dei conti di Messina, il 18 gennaio 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 115

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

Prima prova scritta:

A) Ecologia microbica marina.

B) Criteri di valutazione dell'assetto ambientale nella fascia costiera.

C) Correlazioni tra parametri chimici e fisici e comunità microbiche nell'ambiente marino.

Seconda prova scritta:

A) Ruolo dei batteri in mare.

B) Distribuzione dei batteri in mare.

Prova pratica con relazione scritta:

Metodiche di largo impiego di campionamento e di analisi nell'indagine batteriologica.

Prova orale:

Argomenti generali di microbiologia marina, con riferimento anche alle correlazioni funzionali nell'ecosistema marino.

Traduzione di brani tecnici redatti in lingua inglese ed in lingua francese.

86A1912

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'articolo 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1984, registro n. 51, foglio n. 202, con cui è stato assegnato un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso il dipartimento di scienze neurologiche, per le esigenze della terza cattedra di clinica neurologica;

Vista la nota n. 4709 dell'8 settembre 1984, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questo Ateneo a bandire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo di ruolo in prova (quarta qualifica funzionale) presso il dipartimento di scienze neurologiche per le esigenze della terza cattedra di clinica neurologica facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami vertono in una prova scritta, che può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, una prova pratica ed in un colloquio in rapporto alle esigenze dell'istituto, cattedra o dipartimento cui è assegnato il posto a concorso (vedi allegato progamma).

Ai titoli professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste nell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di

precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della terza cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia, viale dell'Università, 30, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: ore 9 del centocinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando;*

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1985

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 197

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

a) conoscenze di base per elaborazione dati con personal computer;

b) conoscenze di base delle tecniche autoradiografiche;

c) conoscenze di base sull'uso del Doppler pulsato per uso transcranico.

Prova pratica: verterà sui punti precedentemente trattati in *a*), *b*) e *c*).

Colloquio: verterà sugli elaborati delle prove scritte.

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

..l.. sottoscritt.. (*A*) nat....
a .... (provincia di ....)
il .... (1) e residente
in .... (provincia di ....)
via....................................... chiede di essere ammess.... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di tecnico esecutivo presso il dipartimento di scienze neurologiche per le esigenze della terza cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di .... presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli .... (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in.. (città - via - c.a.p. - tel.).

Data, ...

Firma .... (10)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A2059

Diario delle prove di esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 148, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1986, si svolgeranno presso la facoltà di agraria - Università di Udine - piazzale M. Kolbe, 4, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 aprile 1986, ore 9;
seconda prova: 18 aprile 1986, ore 9.

86A2204

Diario delle prove di esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1985, si svolgeranno presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Salerno - Baronissi, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 aprile 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 23 aprile 1986, ore 9.

86A2205

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 72, già fissato per i giorni 18 e 19 marzo 1986, sono state rinviate a data da destinarsi.

86A2206

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per esami, a diciotto posti di consigliere nel ruolo amministrativo della ex carriera direttiva, livello settimo

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1973, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 92, con il quale a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 246, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso alla carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1985, n. 188, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1985, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 199;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, con la quale il Ministero della marina mercantile, viene autorizzato a bandire tra l'altro, un concorso ordinario, per diciotto posti di consigliere in prova nella ex carriera direttiva amministrativa del Ministero della marina mercantile, livello settimo.

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a diciotto posti di consigliere in prova nella ex carriera direttiva amministrativa del Ministero della marina mercantile, livello settimo, da destinare presso l'amministrazione centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto navale universitario di Napoli o lauree equipollenti;

c) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

d) età non superiore ad anni 35 salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello stesso Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito della Marina dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivo di provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e personale - Viale dell'Arte n. 16, Roma è redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 7, lettera *b*).

Dalla domanda deve risultare, altresì il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricezione in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente decreto.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:

1) due prove scritte;

2) un colloquio;

b) prove facoltative:

prova scritta e colloquio di lingue estere, limitati alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La sede il luogo e la data in cui si svolgeranno le prove del concorso verranno portati a conoscenza dei candidati, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 15 settembre 1986.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Ai medesimi sarà comunicato contemporaneamente il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1; per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente da una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano fa valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte, forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicati le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge n. 444/85.

Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi del secondo comma della legge n. 444/85 il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero della marina mercantile e non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria degli idonei.

Art. 12.

Ultimate le prove di concorso, l'amministrazione procederà a nominare in prova e ad immettere immediatamente in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati dal 1° aprile 1984, sino alla copertura dei posti messi a concorso. I nuovi assunti saranno invitati a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata, di uno dei titoli di studio indicati all'art. 2. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia e estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa; che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali, sottufficiali in servizio permanente e graduati e che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri), debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta legale:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 7, penultimo comma, della legge n. 444/85 i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di una eventuale ricusazione del visto devono comunque essere compensate.

I medesimi saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il trattamento economico previsto dalle disposizioni attualmente vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1985

p. *Il Ministro*: CERAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 387

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE
(durata massima: otto ore)

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, consistono in due prove scritte ed in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica, ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:
diritto della navigazione; diritto civile.

La seconda prova scritta verte sulla seguente materia:
diritto amministrativo.

COLLOQUIO
(durata massima: ore una)

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sul diritto privato, diritto internazionale pubblico e privato, diritto costituzionale, statuto degli impiegati civili dello Stato, economia dei trasporti marittimi, nozioni di contabilità di Stato.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta (durata massima: ore tre per ogni lingua).

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Colloquio (durata massima: 15 minuti per ógni lingua).

Per la prova facoltativa di lingue estere, il colloquio consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatezza il brano letto, nonchè di esprimersi correttamente nella lingua estera.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale - ROMA-EUR

Il sottoscritto nato a ....
(provincia di ....) il ....
e residente a .... (provincia di ....)
via.. n. .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a diciotto posti di consigliere in prova nella ex carriera direttiva amministrativa di codesto Ministero.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè...

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle elettorali del comune di (2)...................... ;
3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (3). La predetta dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa.
4) è in possesso del seguente titolo di studio................... conseguito in data .... presso.................. di ....;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...................;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4);
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il candidato dovrà indicare inoltre se e quali prove facoltative di lingue estere intenda sostenere.

Data, ...

Firma (5) ....

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni........................
Il numero di codice di avviamento postale è il seguente..........

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(4) Si o no. Nel caso affermativo, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio; dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

86A2171

Concorso, per esami, a quattordici posti di segretario nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto, livello sesto

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1971, registro n. 6, foglio n. 58, con il quale sono state approvate le piante organiche dei ruoli del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente «Disposizioni pe la difesa del mare»;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, il 9 ottobre successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 246, con il quale è stato approvato, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso alla carriera di concetto del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1985, n. 188, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1985, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 199;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, con la quale il Ministero della marina mercantile, viene autorizzato a bandire, tra l'altro, un concorso ordinario per quattordici posti di segretario in prova nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto livello sesto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di segretario in prova nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto del Ministero della marina mercantile livello sesto, da destinare presso questa amministrazione centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;

c) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

d) età non inferiore a 18 anni e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello stesso Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi dal Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2); i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 7, lettera *b*).

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricezione in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente decreto.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:

1) due prove scritte;
2) un colloquio.

b) prove facoltative:

una prova scritta e colloquio di lingue estere, limitati alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La sede, il luogo e la data in cui si svolgeranno le prove del concorso sarranno portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 15 settembre 1986.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficente per le prove facoltative.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati, dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge n. 444/85.

Costituisce altresì titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge n. 444/85, il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

Ultimate le prove di concorso, l'amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984 fino alla copertura dei posti messi a concorso. I nuovi assunti saranno invitati a presentare, entro il primo mese di servizio i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio indicato nell'art. 2. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciate dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contente la dichiarazione che non sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, né impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa che egli per la natura ed il grado della invalidità e mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché una copia integrale dello stato matricolare, in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o graduati e che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri), debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta legale:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato del casellario giudiziario;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)*, del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di una eventuale ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

I medesimi saranno altresì, inquadrati nelle sesta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il trattamento economico previsto dalle disposizioni attualmente vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1985

p. *Il Ministro:* CERAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 386

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami di concorso per l'immissione nel ruolo amministrativo della carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, livello sesto, consistono in due prove scritte ed un colloquio.

Le due prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) contabilità di Stato (durata massima otto ore per ogni prova).

COLLOQUIO
(durata massima 45 minuti)

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sulle seguenti: nozioni di economia politica e di scienza delle finanze, nozioni di statistica, elementi di ragioneria generale, nozioni di diritto della navigazione, nozioni sull'ordinamento dell'amministrazione della Marina mercantile.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta (durata massima: 3 ore per ogni lingua):

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua con l'uso del vocabolario.

Colloquio (durata massima: 15 minuti per ogni lingua):

Per la prova facoltativa di lingue estere, il colloquio consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno ed in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo il brano letto nonchè di esprimersi nella lingua estera.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale - ROMA-EUR

Il sottoscritto .... nato a ....
(provincia di..........................) il..................... e residente a ......
(provincia di..........................) via .... n........
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti di segretario in prova nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto, livello sesto, di codesto Ministero.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè:..

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....;

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (3). La predetta dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;

4) è in possesso del seguente titolo di studio......................... conseguito in data .... presso .... di ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il candidato dovrà indicare inoltre se e quali prove facoltative di lingue estere intenda sostenere.

Data, ... Firma (5) ....

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni........................
Il numero di codice di avviamento postale è il seguente..........

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale.

(4) Si o no. Nel caso affermativo, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

86A2172

Concorso, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva, livello quarto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1971, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 78, con il quale sono state approvate le piante organiche dei ruoli del Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 246, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso alla carriera esecutiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, numero 310;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente «Disposizioni per la difesa del mare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1985, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 199;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, con la quale il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire, tra l'altro, un concorso ordinario per trentaquattro posti di coadiutore nel ruolo amministrativo della ex carriera esecutiva, livello quarto, del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, per la nomina in prova nella ex carriera esecutiva, ruolo amministrativo, del Ministero della marina mercantile, livello quarto, per complessivi trentaquattro posti così ripartiti:

ventotto posti presso l' Amministrazione centrale di Roma;

due posti presso la capitaneria di porto di Roma;

due posti presso la capitaneria di porto di Civitavecchia;

due posti presso la capitaneria di porto di Gaeta.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante ad un solo concorso la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado;

c) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

d) età non inferiore a 18 anni e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Viale dell'Arte, 16 - Roma-Eur e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2) i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative (stenografia e lingue estere) che intendono sostenere limitatamente, per le lingue estere, a quelle indicate nel successivo art. 7, lettera *b*).

Il candidato dovrà altresì specificare a quale dei concorsi indicati all'art. 1 intende partecipare.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricezione in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente decreto.

Art. 6.

Le commissioni esaminatrici dei suddetti concorsi verranno nominate con successivo provvedimento e con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:

1) una prova scritta di cultura generale;

2) una prova pratica su macchine di ufficio;

3) un colloquio.

b) prove facoltative:

1) una prova pratica di stenografia;

2) prova di lingue estere, limitata alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La sede e il luogo e la data in cui si svolgeranno le prove del concorso verranno portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 15 settembre 1986.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che avranno superato la prova scritta riceveranno tempestiva notizia della data stabilita per la prova pratica e per il colloquio.

Il colloquio e la prova pratica si intendono superati qualora il candidato ottenga almeno la votazione di 6/10 in ciascuno di essi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1; per l'assegnazione del coefficiente il candidato deve ottenere almeno una votazione di sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Per la prova facoltativa di stenografia verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere almeno un voto di sei decimi. Otterranno la sufficienza i candidati che avranno dato prova di saper stenografare alla velocità di sessanta parole al minuto primo, e di saper trascrivere lo stenoscritto nel limite di tempo fissato nel programma ammesso al presente decreto.

I coefficienti per le prove facoltative saranno aggiunti alla votazione complessiva ottenuta nelle prove obbligatorie.

La votazione complessiva è determinata dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica di dattilografia, del voto riportato nel colloquio e degli eventuali coefficienti ottenuti nelle prove facoltative.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge n. 444/85 costituisce altresì titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi del secondo comma della legge n. 444/85 dell'art. 7, il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione delle graduatorie degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria degli idonei.

Art. 12.

Ultimate le prove di concorso l'amministrazione provvederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984 fino alla copertura dei posti messi a concorso.

I nuovi assunti saranno invitati a presentare, entro il primo mese di servizio i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio indicato nell'art. 2. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvoro che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni, né impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità e mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché una copia integrale dello stato matricolare, in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati e che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri), debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta legale:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)*, del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di assunzione e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 7, penultimo comma, della legge n. 444/85 i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di un eventuale ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

I suddetti saranno altresì, inquadrati nella quarta qualifica funzionale ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il trattamento economico previsto dalle disposizioni attualmente vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1985

p. *Il Ministro:* CERAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 385

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

(durata massima della prova: sei ore)

Svolgimento di un tema di cultura generale inteso a comprovare la conoscenza, da parte del candidato, delle regole di grammatica e di sintassi.

PROVA PRATICA OBBLIGATORIA

(durata massima della prova: 15 minuti)

Prova atta a comprovare la piena idoneità del candidato all'uso di macchine d'ufficio (macchine da scrivere e macchine calcolatrici).

PROVE FACOLTATIVE

Prova di stenografia:

Dettatura di un testo scelto dalla commissione esaminatrice, per la durata di cinque minuti e successiva trascrizione dello stenoscritto effettuato in uno dei sistemi stenografici riconosciuti dallo Stato (Gabelsberger Noe; Meschini; Cima; Stenital Mosciaro) nel termine di un'ora e trenta minuti.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

(durata massima della prova: tre ore)

Traduzione dalla lingua estera in italiano, da effettuarsi con l'aiuto del vocabolario.

COLLOQUIO

(durata massima 30 minuti)

Il colloquio avrà per oggetto le seguenti materie: Diritti e doveri dei pubblici impiegati, nozioni sull'ordinamento del Ministero della marina mercantile, nozioni sull'ordinamento degli archivi e sulla contabilità di Stato.

Prova orale facoltativa di lingue estere:

Lettura e traduzione in italiano di un brano di lingua straniera.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale - ROMA-EUR

Il sottoscritto .... nato a ....
(provincia di...............................) il.......................... e residente a ....
(provincia di..............................) via .... n.........
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo amministrativo della ex carriera esecutiva di codesto Ministero, da destinare a...

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè..

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)................;

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (3). La predetta dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso .... di ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 10 gennaio 1957, n. 3.

Il candidato dovrà indicare inoltre se e quali prove facoltative di lingue estere intenda sostenere, compresa la prova facoltativa di stenografia.

Data, ...

Firma (5) ....

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni........................
Il numero di codice di avviamento postale è il seguente..........

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(4) Si o no. Nel caso affermativo, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

86A2173

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a tre posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 44

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore amministrativo presso l'unita sanitaria locale n. 44.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segretaria generale dell'U.S.L. in Montichiari (Brescia).

86A2156

Concorso ad un posto di terapista della riabilitazione (psicomotricista) presso l'unità sanitaria locale n. 44

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di terapista della riabilitazione (psicomotricista) presso l'unita sanitaria locale n. 44.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Montichiari (Brescia).

86A2155

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 77

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 77, a:

due posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica);
un posto di operatore professionale collaboratore - personale con funzioni di riabilitazione - terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavia.

86A2139

REGIONE PIEMONTE

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a commesso (profilo professionale «commessi») presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il numero dei posti del concorso ad un posto di commesso - ruolo amministrativo (profilo professionale «commessi»), presso l'unità sanitaria locale n. 56, di cui all'avviso pubblicato alla pag. 7112 della *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 3 ottobre 1985, è elevato da uno a due.

È riaperto il termine di presentazione delle domande di partecipazione per un periodo di giorni quindici decorrenti dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno pervenire redatte in carta legale e corredate dei prescritti documenti.

Saranno, comunque, ritenute valide le istanze già presentate al concorso suddetto in conseguenza del precedente concorso pubblico.

86A2151

REGIONE VENETO

Concorso riservato a tre posti di veterinario dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 3

È indetto concorso riservato, per titoli, a tre posti di veterinario dirigente (due posti al settore ed un posto al presidio multizonale), presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Belluno.

86A2157

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Profilo professionale medici:

un posto di assistente della divisione di radioterapia;
un posto di assistente immunoematologia e centro trasfusionale;
un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di assistente del servizio di virologia.

Profilo professionale: operatore professionale di prima categoria:

un posto di vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

86A2136

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 70 del 25 marzo 1986 pubblica il seguente avviso di concorso:

Azienda municipalizzata farmacie comunali di Carrara: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di direttore di farmacia.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L.	90.000
	- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L.	180.000
	- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
	- annuale	L.	20.000
	- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
	- annuale	L.	75.000
	- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
	- annuale	L.	20.000
	- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:			
	- annuale	L.	285.000
	- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221